**OGGETTO: FUSIONE DELLA SOCIETÀ HOLDING FERRARA SERVIZI SPA IN FERRARA TUA SPA**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

* che in data 30/05/2022 con atto Prot. Gen. N. 62097/2022 verbale n. 6 il Consiglio Comunale ha assunto la deliberazione avente ad oggetto: “*Revisione della Governance dei servizi pubblici del comune di Ferrara e attuazione del Modello Multiutility: indirizzi e determinazioni*” che ha approvato, fra gli altri:
* *l’indirizzo positivo alla revisione della Governance dei Servizi Pubblici del Comune di Ferrara e attuazione del modello Multiutility in house per la gestione diretta ed indiretta dei servizi pubblici locali mediante la fusione per incorporazione di HFS* [società Holding Ferrara Servizi Srl] *in Ferrara Tua* [società Ferrara TUA srl]*, finalizzata al raggiungimento di livelli di efficienza, efficacia ed economicità, nonché razionalizzazione gestionale secondo quanto previsto nello studio illustrativo presentato dalla società HFS* (documento istruttorio allegato alla menzionata deliberazione)*;*
* *di condividere lo schema di statuto che reggerà la società multiutility in house allegato sub. B);*
* *di dare mandato agli organi ammnistrativi di HFS e di Ferrara TUA di predisporre il progetto di fusione per portarlo all’attenzione delle rispettive assemblee dei soci, previa autorizzazione di questo consiglio, da assumersi con successivo atto, dando altresì mandato al Sindaco o suo delegato di partecipare alle predette assemblee dei soci, rinunciando fin d’ora alla relazione dell’esperto prevista dall’art. 2501 sexies del Codice civile - comunque non necessaria trattandosi di fusione con unico socio - e di esentare gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione dalla presentazione della relazione ex art. 2501 – quinquies del Codice Civil*e;
* di dare atto che il Sindaco ha facoltà di apportare allo schema di statuto allegato sub. B) quelle integrazioni o modificazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie per una miglior esecuzione della presente delibera ovvero richieste dal notaio verbalizzante o dal Conservatore del Registro delle Imprese.
* che è in corso il processo di riorganizzazione della G*overnance* della gestione dei servizi pubblici del Comune di Ferrara assunti a mezzo società partecipate per la definizione di un modello multiutility, così come indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale 2021 avente ad oggetto la “*Revisione periodica ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 delle società partecipate – ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, al 31 dicembre 2020 ed individuazione di misure di razionalizzazione”* che ha stabilito per HFS che“*Nel corso del 2022, l'Amministrazione Comunale proseguirà l’analisi sull’assetto della società e della governance delle società partecipate, rivedendo il ruolo ricoperto dalla società Holding Ferrara Servizi Srl, mettendo in campo anche ipotesi di modelli societari di gestione dei servizi pubblici e strumentali in un’ottica di multiutilities*.
* Che, in base all’indirizzo adottato con la richiamata deliberazione di consiglio comunale del 30/05/2022 Prot. 62097/2022, gli organi amministrativi di HFS e Ferrara Tua hanno predisposto il *Progetto di fusione inversa per incorporazione*-formulato in ossequio alle previsioni contenute nell’articolo 2501-ter del Codice civile in applicazione dell’articolo 2505 del Codice civile, depositato al Registro delle Imprese di Ferrara e pubblicato sui siti istituzionali delle due società con efficacia dal 27/06/2022 (che si allega **sub A)** al presente atto)

**RILEVATO** che il Progetto di fusione:

* riscontra che trattasi di operazione di fusione inversa di due società, una interamente controllata dall’altra e partecipate (direttamente ed indirettamente) dallo stesso unico socio, il Comune di Ferrara, di modo che si è resa applicabile la procedura semplificata prevista dall’art. 2505 del Codice civile, nonché, della rinuncia da parte del Comune – formulata nella delibera di consiglio richiamata - alla relazione dell’esperto prevista dall’art. 2501 sexies del Codice civile - comunque non necessaria trattandosi di fusione con unico socio - e di esentare gli organi ammnistrativi delle società partecipanti alla fusione dalla presentazione della relazione ex art. 2501 – quinquies del Codice civile;
* evidenzia la nuova composizione del capitale sociale della società risultante dall’operazione di fusione inversa mediante la quale Ferrara Tua incorporerà HFS, come segue:



* porta in allegato, fra gli altri, i seguenti documenti richiesti per legge:
* Lo statuto della società risultante dalla fusione che è conformato come società in house multiutility (che per comodità si allega separatamente **sub. B)** al presente atto)
* La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2021 rettificata della società Ferrara Tua S.p.A. e Holding Ferrara Servizi S.p.A. (situazione patrimoniale rettificata) - (che per comodità si allega separatamente **sub C**), che ha tenuto conto degli eventi verificatisi dopo il 31/12/2021 che, si è ritenuto evidenziare, ancorché non incidenti sulla entità del Patrimonio netto di entrambe le società coinvolte e precisamente:
  + Cessione della partecipazione dell’1% del valore nominale 26.961,92 in Ferrara TUA del Comune di Ferrara che ne ha trasferito la proprietà a HFS: cessione avvenuta in data 8/06/2022 al prezzo di euro 47.752,30;
  + Acquisto della quota di partecipazione del 22% del valore nominale di euro 44.000,00 del capitale sociale della società “Ferrara Expo srl” da parte di HFS per euro 44.000,00;

eventi poi tutti verificatesi puntualmente.

**CONSIDERATO** che il documento denominato “*Il percorso per attuare la multiutility*”, che si allega **sub. D)** al presente atto, da conto:

* della natura della fusione di società che secondo la più autorevole dottrina, realizza un fenomeno successorio a titolo universale ovvero “un’integrazione reciproca” dei singoli rapporti di partecipazione senza la costituzione di un nuovo contratto di società e quindi non è prevedibile alcun trasferimento della partecipazione di socio.
* della specificità della fusione inversa quale forma particolare di fusione per incorporazione, nella quale la società partecipata incorpora la società partecipante.
* che la fusione, è mezzo che lo stesso legislatore prevede per dare attuazione alle azioni dei piani di razionalizzazione delle società che le Pubbliche Amministrazioni socie possono intraprendere, così come si evince dall’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) ove al comma 1 del Tuspp recita: “”*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,* ***fusione*** *o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*””
* che l’oggetto sociale per la gestione diretta ed indiretta di attività da parte della Multiutility comporta l’esigenza che sia data esaustiva indicazione di dette attività nello statuto della società e ciò al fine di legittimare l’organo ammnistrativo alla relativa gestione (diretta o indiretta);
* della evoluzione della nozione di “oggetto esclusivo” nella Multiutility in house, sulla base della disciplina di settore ed in particolar modo sulle conferme ricevute dal Tuspp degli arresti giurisprudenziali precedenti alla sua emanazione;
* della esposizione delle attività della Multiutility che verranno gestite in via diretta ed indiretta anche al fine di esplicitarne la natura di servizi pubblici e/o di servizi di interesse generale a carattere economico e rispondenti ai requisiti richiesti dall’art. 4, comma 1, del Tuspp (*vincolo di scopo*) e dell’art. 4 comma 2 (*vincolo di attività*), tali per cui risultano legittimamente detenibili le relative società partecipate (gestione indiretta), così come è emerso dai piani di razionalizzazione delle società partecipate deliberati dal Comune di Ferrara ai sensi dell’art. 24 e 20 del Tuspp.

**CONSIDERATO ANCORA** che il documento denominato **“***Il percorso per attuare la multiutility”*, da conto:

* della situazione patrimoniale aggregata di HFS e Ferrara TUA alla data di riferimento della fusione 1/01/2022 che rappresenterà i dati attivi e passivi di partenza, come previsto nel progetto di fusione, ed è il risultato della aggregazione dei dati presenti nello stato patrimoniale di HFS e di Ferrara TUA alla data del 31/12/2021, tenuto conto di alcune operazioni, illustrate nel prospetto stesso alla relativa colonna, che comunque non hanno inciso sull’entità del patrimonio netto;
* del conto economico prospettivo dell’esercizio 2022 della società Multiutility, derivante dal processo di fusione, che rappresenterà i componenti positivi e negativi di reddito alla data del 31/12/2022, primo anno di gestione, ed è il risultato della aggregazione dei conti economici prospettivi al 31/12/2022 di HFS e di Ferrara TUA, al netto delle operazioni inter-company fra le due società.
* di una analisi retrospettiva sull’andamento di HFS e Ferrara TUA condotta attraverso la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione così come indicate nelle rispettive Relazioni sul governo societario elaborate ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Tuspp;
* che dall’esame dei dati economico patrimoniali evidenziati nel documento emerge con che la multiutility mantiene l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e dall’esame retrospettivo, evidenziato dall’analisi degli indici di bilancio consigliati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti, risulta escludersi ogni potenziale rischio di crisi aziendale e la scelta del relativo modello di gestione trovava una giustificazione “*anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione”* (Cfr. DDL. Legge Annuale per la concorrenza e per il mercato - Atti Senato - Relazione n. 2469-A - Art. 8. - (Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali) - (ciò con specifico riferimento a Ferrara TUA).

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale del 30/05/2022 Prot. 62097/2022 Verb. 6 ove era stato valutato lo studio illustrativo denominato “*Revisione della governance dei servizi pubblici del Comune di Ferrara e attuazione del modello multiutility”* predisposto dalla HFS, (allegato alla stessa)che fra l’altro ha dato conto anche degli effetti positivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità che il modello proposto può raggiungere in ordine a:

* economicità in termini di risparmio di costi di funzionamento della struttura societaria;
* azioni organizzative tese alla razionalizzazione gestionale;
* l’attivazione di contratti di *service* con le società partecipate;
* l’attivazione di un sistema integrato di controllo di gestione focalizzato sul contenimento dei costi di funzionamento.

**VALUTATO** in tema di procedura da adottare per l’approvazione del progetto di fusione da parte dell’ente locale socio delle società partecipate coinvolte:

* che il Tuspp contiene alcuni riferimenti espliciti alle operazioni concernenti rispettivamente alla costituzione di nuove società, all’acquisto di partecipazioni o altre operazioni societarie ma non direttamente alla operazione di fusione;
* che occorre richiamare quanto stabilito: a) dall’art. 7, comma 7 lett. b), con riguardo all’atto;
* che si pone, pertanto, la necessità di coordinare la disciplina generale contenuta nel capo X, sezioni I, II e III, del Codice civile con le disposizioni introdotte dal Tuspp per le società pubbliche: e ciò perché, per l’appunto, le norme dettate per regolamentare singoli aspetti delle società partecipate possono interferire con la disciplina generale del tipo sociale ed esprimere una specifica caratterizzazione del modello organizzativo;
* che il perseguimento di obiettivi di integrazione, razionalizzazione, valorizzazione o contingentamento delle risorse - di cui l’operazione di fusione inversa di HFS in Ferrara TUA è una esplicitazione - si coniuga perfettamente con la spinta – da anni promossa dal legislatore – alla riduzione della spesa pubblica;
* che tutto ciò precisato, la adozione della delibera di fusione e scissione di società partecipata non è, anzitutto e preliminarmente, sottoposta in quanto tale ai vincoli del procedimento aggravato contenuto invece per l’operazione di trasformazione ai sensi dell’art. 7, comma 7 Tuspp, che ne prescrive l’adozione da parte del consiglio comunale;
* che tuttavia la fusione èidonea a produrre modificazioni dell’assetto organizzativo, ancorché nel caso di specie non si abbia costituzione di una nuova società né acquisto o trasferimenti di partecipazioni in società ma bensì una integrazione di società già detenuta integralmente dall’altra (appartenenti al gruppo amministrazione pubblica del Comune di Ferrara), e pertanto si è ritenuto comunque rimettere l’approvazione del progetto di fusione – quale atto fondamentale di ogni procedura di fusione societaria - al Consiglio Comunale affinché il Sindaco o suo delegato ricevesse gli opportuni poteri per partecipare all’assemblee dei soci di HFS autorizzando a sua volta il legale rappresentante di quest’ultima a partecipare all’assemblea dei soci di Ferrara TUA;

**VISTI**

* gli artt. 4, 6, 7, 20 e 24 del Tuspp;
* gli artt. 2501 e ss. del Codice Civile

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, nell’ordine, dal Direttore Generale Avv. Sandro Mazzatorta e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giorgio Bonaldo, ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 267/2000.

**SENTITE** la Giunta Comunale e la competente Commissione consiliare di controllo per la gestione dei servizi pubblici locali e sulle partecipazioni societarie;

**ACQUISITO** il parere dell’Organo di revisione economico-finanziario formulato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, punto 3) del D.Lgs. 267/2000;

**Il CONSIGLIO COMUNALE**

*Tutto ciò premesso e considerato*

**DELIBERA**

1. per quanto di competenza, di approvare il ***Progetto di fusione inversa per incorporazione*** (All. Sub\_A)nonché **lo statuto della società** (All. Sub\_B) risultante dalla fusione autorizzandoil Sindaco o suo delegato a partecipare e votare favorevolmente all’assemblea dei soci di HFS autorizzando a sua volta il legale rappresentante di quest’ultima a partecipare all’assemblea dei soci di Ferrara TUA per approvare la detta fusione ai sensi dell’art. 2502 del codice civile;
2. di confermare di rinunciare alla relazione dell’esperto prevista dall’art. 2501 sexies del Codice civile - comunque non necessaria trattandosi di fusione con unico socio - e di esentare gli organi ammnistrativi delle società partecipanti alla fusione dalla presentazione della relazione ex art. 2501 – quinquies del Codice Civile;
3. di conferire facoltà al Sindaco o suo delegato di apportare al progetto di fusione e allo statuto della società risultante dalla fusione, solo se non incidono sui diritti del socio (Comune di Ferrara) e dei terzi, come prevede l’art. 2502 ultimo comma del codice civile, qualora ciò si rendesse necessario per una miglior esecuzione della presente deliberazione relativamente all’attuazione del processo di riorganizzazione della G*overnance* della gestione dei servizi pubblici del Comune di Ferrara assunti a mezzo società partecipate per la definizione di un modello multiutility e sempre che ciò non determini modificazioni di carattere sostanziale.
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Avv. Sandro Mazzatorta - Direttore Generale del Comune di Ferrara

Il Consiglio Comunale, con separata votazione

DELIBERA

*La immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 3 del TUEL.*